

Università degli Studi di Foggia

(Bozza di) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del Codice Etico e di comportamento di ateneo, disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

Art. 2 - Istituzione dei posti - convenzioni

1. L'Università degli Studi di Foggia al fine di realizzare specifici programmi di ricerca può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinari con oneri finanziari interamente a carico degli enti esterni.

2. La convenzione deve espressamente definire:

- ✓ il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare;
- ✓ il numero di posti finanziati, il relativo regime d'impegno e il settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale di inquadramento;
- ✓ il dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
- ✓ le risorse messe a disposizione e gli importi da corrispondere ai professori straordinari;
- ✓ la durata della convenzione e quella dell'incarico;
- ✓ l'attività assistenziale per i settori scientifico disciplinari che la prevedono.

3. La stipula della convenzione e l'istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato viene proposta dal dipartimento e sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una lettera di intenti dell'Ente finanziatore.

4. La convenzione è stipulata dal Rettore.

5. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato può avere una durata compresa tra uno e tre anni rinnovabili per una durata complessiva di 6 anni, previa stipula di una nuova convenzione.

Art. 3 - Modalità di finanziamento

1. La convenzione deve espressamente prevedere una delle seguenti modalità di finanziamento del posto:

- a) versamento in un'unica soluzione all'atto della stipula
- b) versamento in rate annuali di cui la prima all'atto della stipula e le successive ad un anno dalla precedente.

2. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito a:

- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98 per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;
- soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari e/o settori

concorsuali coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;

soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
- svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente qualificata nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero quattro anni continuativi se in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca;
- organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- possesso di una produzione scientifica rilevante in riferimento al settore scientifico disciplinare/Settore Concorsuale in cui si chiede il posto

nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione: possesso dei titoli di studio previsti dall'ordinamento per il SSN e possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale.

2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo in materia di incompatibilità e dall'art. 25 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, non possono essere destinatari del conferimento diretto, né partecipare alla selezione i professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Foggia, ancorché cessati dal servizio per limiti d'età.

Art. 5 – Modalità di conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto
- b. procedura di selezione.

Art. 6 - Conferimento diretto

1. Con la lettera di intenti l'ente finanziatore può formulare al Dipartimento la proposta del soggetto destinatario dell'incarico, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 4.

2. La candidatura è valutata dalla commissione di cui all'art. 8.

3. In caso di valutazione positiva il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, assieme alla convenzione, la richiesta di attivazione del posto di professore straordinario.

Art. 7 - Procedura di selezione

1. Il bando di selezione viene emanato dal Rettore ed è pubblicato sul Portale di Ateneo. Della pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Nel bando saranno indicati:

- il numero dei posti da coprire;
- il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- il programma di ricerca;
- il Dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- il trattamento economico e contributivo;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, l'esplicito riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura del servizio sanitario regionale dove l'attività verrà svolta;
- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 8 - Commissione Giudicatrice

1. La nomina, la composizione e i lavori della Commissione sono disciplinati dagli artt. 5 e ss. del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010.

Art. 9 - Valutazione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal/i candidato/i, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/2011.

2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

4. Nel caso di procedura di selezione gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali della commissione agli uffici e sono pubblicati sul portale di ateneo.

Art. 10 - Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro i seguenti elementi:

- ✓ la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- ✓ il trattamento economico;
- ✓ il dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
- ✓ il settore concorsuale di riferimento;
- ✓ il regime di impegno orario.

3. L'incarico non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 11 - Attività assistenziale

1. Qualora per il titolare dell'incarico sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, trovano applicazione il d.lgs 517/99, le successive norme e i protocolli regionali, nonché gli accordi e le convenzioni attuative fra l'Ateneo e l'Azienda Sanitaria interessata.

Art. 12 - Trattamento giuridico ed economico

1. È riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, il regime giuridico ed economico del professore ordinario di ruolo, ferme restando le limitazioni previste dal presente regolamento. La retribuzione complessiva base è pari a quella stabilita per il professore ordinario in classe 0. Possono essere previste eventuali integrazioni a detta retribuzione a valere sui fondi della convenzione, da riconoscere a titolo di emolumenti accessori alla retribuzione base. La retribuzione complessiva base resta invariata per tutta la durata del contratto.

2. I titolari degli incarichi sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Foggia.

3. I titolari degli incarichi non possono richiedere la mobilità interna né il cambio di regime d'impegno.

4. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Art.13 - Trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli Studi di Foggia.

Art. 14 - Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Gli incarichi sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.

2. Ai professori straordinari è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi secondo quanto previsto dal Testo unico in tema di conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non ricompresi nei compiti e nei doveri di ufficio al personale dell'Università di Foggia.

Art. 15 - Compiti didattici

1. I professori straordinari hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo secondo il relativo regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

2. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà in fase 1 della programmazione didattica alla definizione delle attività da assegnare ai titolari degli incarichi.

Art. 16 - Valutazione finale - rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario.

Art. 17 - Decadenza, recesso e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.